REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Giuseppina MAIO	Presidente
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere
Oriella MARTORANA	Consigliere relatore
Carola CORRADO	Primo Referendario
Flavia D'ORO	Primo Referendario

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al **n. 61892** del registro di segreteria,

per l'OTTEMPERANZA

della sentenza della Corte dei conti – Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello n. 415 del 20.10.2023, depositata in data 20 ottobre 2023 e notificata in data 27 ottobre 2023;

promosso da:

XX XX , C.F.XX nato a XX il XX, residente in XX XX alla XX n.XX XX, elettivamente domiciliato in Arezzo,Viale Michelangelo n.26, presso lo studio degli avv.ti Chiara Chessa, C.F.:CHSCHR82H68A390K, pec: chiara.chessa@pcert.it; ed Eleonora Barbini C.F.:BRBLNR81B49A390X, pec:avveleonorabarbini@puntopec.it, che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro;

contro

I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppina Giannico, Antonella Patteri, Lidia Carcavallo e Sergio Preden, con loro elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, n. 29, presso la sede dell'Avvocatura centrale dell'Istituto;

VISTO il ricorso per ottemperanza;

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, nell'udienza del 19 marzo 2025, svolta con l'assistenza del segretario dott.ssa Paola Rinaldi - data per letta, con il consenso delle parti presenti, la relazione del relatore Cons. Oriella Martorana - l'Avv.Massimo Silvestri per delega scritta dell'Avv. Chiara Chessa per il ricorrente, e l'Avv. Giuseppina Giannico per l'INPS;

Ritenuto in

FATTO

1.Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 217 c.g.c. il sig. XX XX , ex militare titolare di pensione INPS liquidata con sistema "misto", odierno ricorrente in ottemperanza, lamenta la mancata esecuzione della sentenza n. 415 del 2023, resa da questa Sezione che, in riforma della sentenza di prime cure n. 49/2021, resa dalla Sezione giurisdizionale per la regione Liguria, ha riconosciuto il suo diritto alla rideterminazione della quota di pensione calcolata con il sistema retributivo, prevedendo l'applicazione del coefficiente del 2,44% sulla quota contributiva, in applicazione dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, recante "*Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato*", come interpretato

dalle sentenze n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM delle Sezioni Riunite di questa Corte.

L'odierno ricorrente, in particolare, rappresenta che l'Ente previdenziale non ha provveduto ad ottemperare la ridetta sentenza n. 415/2023, osservando che risulta decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo, riconosciuto agli enti pubblici per provvedere spontaneamente al *decisum*, ai sensi dell'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, come convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30 e successive modificazioni, oltre ad aver provveduto a formulare ulteriore formale diffida.

Chiede, quindi, di accogliere il ricorso, dichiarando l'inottemperanza da parte dell'INPS alla sentenza n. 415/2023, nonché, per l'effetto, ordinare all'INPS di ottemperare nel termine di 30 giorni.; nominare un commissario *ad acta*; indicare le modalità esecutive per l'ottemperanza; considerare inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione; fissare la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva o ritardo nell'esecuzione del giudicato; dettare ogni e più opportuno provvedimento, con vittoria di spese e competenze professionali per la presente fase e attribuzione diretta al procuratore-difensore.

2. In data 25 febbraio 2025 si è costituito l'INPS rappresentando quanto segue.

Come evincibile dalla corrispondenza allegata, la Sede amministrativa ha comunicato che è stato chiesto all'Ente datoriale di verificare i dati inseriti in procedura che risultano incongruenti; in particolare, veniva segnalato che non risultava inserito il 18% e, ancora, risultavano periodi scollegati. La suddetta richiesta, rimasta inevasa, veniva reiterata lo scorso 8 gennaio 2025.

Ciò posto, continua l'INPS, nessun riscontro è stato fornito dall'Ente

datoriale.

Osserva, a sostegno delle proprie ragioni: *"(...) posto che l'azione amministrativa dell'Amministrazione datrice di lavoro appare imprescindibile per individuare la base di calcolo della pensione da rideterminare,l'azione di ottemperanza nei confronti dell'Istituto previdenziale impone di chiedere il coinvolgimento in questa fase della Marina militare, pur rimasta estranea al giudizio cui l'Istituto è tenuto per dar seguito alla sentenza. In questi termini, ossia sulla possibilità di coinvolgimento dell'Amministrazione rimasta estranea al giudizio cognitorio laddove dalla decisione discenda un'attività di detta Amministrazione anche nel caso sia l'I.N.P.S., chiamato ad adempiere ha avuto modo di pronunciarsi il Consiglio di Stato (sentenza n. 3737 del 20209).*"

Chiede pertanto di voler disporre l'integrazione del contraddittorio ai soli fini dell'ottemperanza della sentenza n. 415/2023 nei confronti della Marina Militare, rappresentando che, in mancanza di indicazioni e atti da parte della stessa Amministrazione testé citata - allo stato - l'ottemperanza a quanto statuito nella prefata sentenza determinerebbe un importo inferiore del rateo pensionistico in godimento, con la conseguente necessità di recuperare le somme erogate *medio tempore* in misura maggiore.

3. In data 27 febbraio 2025 ha depositato memoria difensiva l'odierno ricorrente in risposta alla comparsa di costituzione dell'Ente previdenziale, controdeducendo quanto segue.

In merito a un supposto indebito a suo carico, che verrebbe a esistenza in seguito all'esecuzione dell'invocata sentenza, osserva che tale evenienza non sarebbe matematicamente possibile. Ciò in ragione del fatto che il ricalcolo

della pensione in quota retributiva con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno di servizio maturato al 31/12/95 comporta un'aliquota complessiva del 22,403% a fronte dell'attuale dal 21,389%. Con la conseguenza che la pensione verrebbe a essere incrementata di 488, 49 euro lordi annui circa, passando dagli attuali 23.420,34 euro all'importo di 23.908,76 euro, come da ipotesi di conteggio contestualmente prodotta.

Sulla problematica sollevata dalla difesa dell'INPS circa la mancata elaborazione di parte della procedura nel sistema "*passweb*", oltre al mancato inserimento del 18%, osserva che si tratta di problematiche note da anni e mai risolte seppur sollecitate dall'interessato.

In merito alla richiesta di integrazione del contraddittorio con la Marina Militare in qualità di ex Ente datoriale, ne osserva l'inammissibilità in ragione dell'affermata unicità dell'INPS quale interlocutore necessario.

Insiste, in forza delle argomentazioni sopra riportate, per l'accoglimento delle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo, insistendo anche per la nomina di un commissario *ad acta* al fine di veder correttamente applicata la sentenza n. 415/2023.

In via istruttoria, chiede di voler ordinare a INPS il deposito del fascicolo previdenziale e dei documenti indicati nella pec dell'8/1/2025 dall' INPS di Genova agli Uffici della Marina Militare.

4. All'odierna pubblica udienza l'avv. Silvestri si riporta alle argomentazioni di cui alla memoria difensiva in atti e ne chiede l'accoglimento. L'avv. Giannico rievoca brevemente quanto evidenziato nella memoria versata in atti, con particolare riferimento all'esecuzione della decisione, e conclude in conformità.

Esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1.Preliminarmente deve scrutinarsi la domanda proposta dall'INPS, volta all'integrazione del contraddittorio nei confronti della Marina Militare in qualità di Ente datoriale.

Al riguardo, deve osservarsi che, come costantemente chiarito dalla giuriprudenza di legittimità, la chiamata in causa di un terzo ai sensi dell'articolo 106 c.p.c., diversamente dall'ordine del giudice di integrazione del contraddittorio di cui all'articolo 102 c.p.c., involge valutazioni circa l'opportunità di estendere il contraddittorio a un soggetto terzo ed estraneo al processo ed è, per tali caratteristiche, sempre rimessa alla discrezionalità del giudice. Nel caso che ne occupa, la richiesta è inammissibile e non può essere accolta posto che si tratta di soggetto rimasto estraneo ai precedenti gradi del giudizio di cognizione, mentre, per converso, la circostanza di natura meramente fattuale che i dati di riferimento per l'attribuzione del trattamento pensionistico provengano dalla pubblica Amministrazione non è, di per sé sola, sufficiente a estendere necessariamente il contraddittorio all'Amministrazione stessa (in senso conforme Sez. II d' App.sent. n. 6/2022 e *ivi* giurisprudenza citata).

2. Passando al merito dell'odierno giudizio, il ricorso merita accoglimento.

Il giudizio di ottemperanza è lo strumento attraverso il quale il beneficiario di statuizioni assistite da forza di giudicato mira a ottenere l'attuazione - o la più puntuale attuazione - del diritto giudizialmente riconosciuto (Sez. I d'App., sent. n. 331 del 2023).

Il ricorso di ottemperanza è, quindi, il mezzo che il soggetto, che sia risultato vittorioso nel giudizio di cognizione o in altra procedura a questa equiparabile, può utilizzare al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, alla pronuncia giudiziale (Sez. III d'App., sent. n. 499 del 2023 e *ivi* cit. Cons. Stato sent. n. 818 del 2020, che richiama Cons. Stato, Ad. plen.,sent. n. 2 del 2013; Sez. IV, sent. n. 4946 del 2019 e sent. n. 6468 del 2012).

L'oggetto del giudizio di ottemperanza consiste, dunque, nella verifica dell'esatto adempimento, da parte dell'Amministrazione, della pronuncia giudiziale, in modo da consentire il concreto conseguimento dell'utilità o del bene della vita riconosciuto alla parte in sede di cognizione.

Ne costituisce presupposto l'inadempimento, anche parziale, dell'Amministrazione all'obbligo di conformarsi alla sentenza.

Le Sezioni Riunite di questa Corte, con la sentenza n. 9 del 2.10.2002, nel delineare la struttura del giudizio d'ottemperanza in materia pensionistica dopo l'entrata in vigore della legge n. 205/2000, hanno affermato che tale giudizio "*è spesso anch'esso un processo di accertamento, posto che viene verificato l'eccepito inadempimento attraverso la valutazione degli atti posti in essere dalle parti contrapposte ai fini di esecuzione della sentenza di merito, allo scopo di qualificare l'inerzia amministrativa, così da dare varco al mezzo costituito dal giudizio di ottemperanza. ln detto giudizio possono infatti rinvenirsi, oltreché profili esecutivi del dovere di adempimento, anche profili cognitori della sussistenza dell'obbligo da eseguire e del suo inadempimento. (...) Ed invero contenuto minimo di una pronuncia a rendersi nel giudizio di ottemperanza è l'accertamento del dictum contenuto nella*

sentenza di merito nonché dei presupposti per una decisione attinente alle modalità di esecuzione della detta sentenza di merito.

In tali termini il giudice non può che pronunciare un provvedimento avente carattere decisorio sulla domanda introdotta con il ricorso, anche ove si limiti ad accertare l'inesistenza dei presupposti per addivenire ad una pronuncia positiva (ordine di adempiere)".

Nello stesso senso si è espressa la giurisprudenza amministrativa, secondo cui l'azione per l'ottemperanza, "*come chiarito dall'Adunanza plenaria nella sentenza 15 gennaio 2013, n. 2, (...) non è inquadrabile nello schema della mera azione esecutiva di sentenze o altri provvedimenti equiparabili, ma presenta profili di carattere cognitorio che arricchiscono il contenuto della domanda.*

In questa linea, si è del resto ripetutamente affermato che il giudice dell'ottemperanza esercita gli ampi poteri conferiti dalla legge, integrando l'originario disposto della sentenza impugnata dinanzi ad esso, con determinazioni che non ne costituiscono una mera esecuzione, ma una <attuazione> in senso stretto, dando luogo al cosiddetto giudicato <a formazione progressiva> (da ultimo: Sez. IV, 27 gennaio 2015, n. 362)" (C.d.S. sent. n.1558/2015).

L'Adunanza Plenaria, con la citata sentenza n. 2/2013, aveva, del resto, già affermato "*la attuale polisemicità del <giudizio> e dell'<azione di ottemperanza>, dato che, sotto tale unica definizione, si raccolgono azioni diverse, talune meramente esecutive, talaltre di chiara natura cognitoria, il cui comune denominatore è rappresentato dall'esistenza, quale presupposto, di una sentenza passata in giudicato, e la cui comune giustificazione è*

rappresentata dal dare concretezza al diritto alla tutela giurisdizionale, tutelato dall'art. 24 Cost. Di conseguenza il giudice dell'ottemperanza, (...), deve essere attualmente considerato come il giudice naturale della conformazione dell'attività amministrativa successiva al giudicato e delle obbligazioni che da quel giudicato discendono o che in esso trovano il proprio presupposto".

Nello stesso solco si è posta la giurisprudenza di questa Corte (si veda, da ultimo, Sez. II d'App.sent. n. 214 del 2023).

La giurisprudenza amministrativa ha, poi, anche chiarito che, nel giudizio di ottemperanza, le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano in quello terminato con la pronuncia da ottemperare (Cons. Stato,sent. n. 4096 del 2010); conclusione cui si perviene, del resto, anche considerando che l'interesse ad agire, in sede di ottemperanza, non è altro che un prolungamento, in altra forma processuale, dell'interesse ad agire che ha retto il giudizio di cognizione e che è stato valutato nella sentenza di cui si chiede l'ottemperanza (in senso conforme, Sez. III d'App.sent. n. 499 del 2023 cit.).

Tanto premesso, l'interesse ad agire del pensionato, anche nell'ambito del giudizio di ottemperanza, coincide e si esaurisce nell'interesse alla liquidazione del trattamento pensionistico come riconosciuto, in esatto adempimento della pronuncia giudiziale.

Nel caso in esame, è pacifico che, in esito alla sentenza di appello, di cui il ricorrente chiede l'ottemperanza, la sentenza di primo grado è stata riformata e "*il trattamento di quiescenza del pensionato, difformemente da quanto liquidato sia dall'INPS sia dal giudice di primo grado, deve essere rideterminato in applicazione dei criteri sopra esposti ovverosia calcolato*

tenendo conto dell'effettivo numero di anni di servizio maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile da individuarsi nella percentuale del 2,44 annuo" (Sez. III d'App., sent. n. 568 del 2021).

Conseguentemente, va respinta l'eccezione dell'INPS relativa alla carenza di interesse ad agire, atteso che è interesse del pensionato, in sede di ottemperanza, quello di vedersi liquidato il trattamento pensionistico correttamente calcolato, così come indicato nella sentenza d'appello, peraltro passata in giudicato.

Detto interesse ad agire non è assolutamente compromesso dalla considerazione, rilevante come dato meramente fattuale, di cui alla memoria dell'Istituto previdenziale, secondo la quale, all'esito del ricalcolo richiesto con il ricorso per ottemperanza, il pensionato vedrebbe ribassato il proprio trattamento pensionistico, poiché le somme indebitamente corrisposte rimarrebbero suscettibili di recupero e, invece, è diritto del pensionato quello di vedersi liquidato un trattamento pensionistico che sia conforme alle norme, così come da giudicato, a prescindere dalla circostanza che la riliquidazione possa, in concreto, ridurre la misura della pensione, mentre, per converso, non è contestato che la sentenza d'appello non abbia trovato esecuzione.

Da ultimo, non si palesa meritevole di accoglimento l'istanza, formulata dall'odierno ricorrente in via istruttoria in sede di memoria di replica, di ordinare all'INPS il deposito del fascicolo previdenziale e dei documenti indicati nella pec dell'8/1/2025 dalla sede territoriale di Genova agli Uffici della Marina Militare, trattandosi di adempimenti ai quali le Amministrazioni daranno seguito nell'ottemperare al *decisum*.

Conclusivamente, il ricorso per ottemperanza è fondato, e, per l'effetto, l'INPS dovrà dare esatta esecuzione alla sentenza della Corte dei conti – Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello n. 415 del 2023– nel termine di 90 giorni dalla comunicazione della sentenza.

3.Quanto alle spese di difesa, sussistono fondate ragioni per disporne la integrale compensazione, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c., atteso che il ritardo dell'INPS è dovuto al fatto di un terzo.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in ragione della gratuità, disposta, per le cause previdenziali, dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURIDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:

dichiara inammissibile l'istanza di integrazione del contraddittorio proposta dall'INPS;

accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina all'INPS di dare esatta esecuzione alla sentenza della Corte dei conti – Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello n. 415 del 2023 – nel termine di 90 giorni dalla comunicazione della sentenza.

Spese compensate. Nulla per le spese di giustizia.

Manda alla segreteria della Sezione per gli adempimenti di conseguenza.

Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 19 marzo e 10 aprile 2025.

Il relatore **Il Presidente**

Dott.ssa Oriella Martorana **Dott.ssa Giuseppina Maio**

f.to digitalmente **f.to digitalmente**

Depositata il 05/06/2025

IL DIRIGENTE

f.to digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196,

DISPONE

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

IL PRESIDENTE

Giuseppina Maio

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 05/06/2025

Il Dirigente

f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale, ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Depositato in Segreteria il 05/06/2025

Il Dirigente

f.to digitalmente